

Accesso civico “generalizzato”

Chiunque a diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. n. 33/2013.

Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni.

L'accesso è gratuito, fatto salvo il costo per la riproduzione dei supporti materiali.

Nell'istanza è necessario identificare i dati, le informazioni e i documenti che si desidera richiedere.

L'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati mediante invio posta elettronica ai seguenti indirizzi:

protocollo@comune.cento.fe.it

comune.cento@cerrt.comune.cento.fe.it

presentata direttamente all'URP- Via XV Aprile-Cento

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto.

Il responsabile dell'ufficio che detiene i dati decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e ad eventuali controinteressati .

Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990. Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 33/2013.

In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine ,il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
